

Sentenza n. 4174/2016 pubbl. il 10/11/2016
RG n. 1449/2014

R.G. N. 1449/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta da:

Dott. Rosella Boiti - Presidente
Dott. Alberto Massimo Vigorelli - Consigliere
Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello e decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 31.05.2016

TRA

elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avv. I
te all'avv.

CERNIGLIA MASSIMO

elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avv

l'avv. CERNIGLIA MASSIMO

APPELLANTE

CONTRO

Firmato Da: BOITI ROSELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 147d99 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeff4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb22f4



Sentenza n. 4174/2016 pubbl. il 10/11/2016
RG n. 1449/2014

R.G. N. 1449/2014

BANCA , elettivamente domiciliato
in presso lo studio dell'avv. , che
lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATO

Oggetto: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:

Piaccia all'Ecc.mo Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza impugnata n.666 depositata il 26/2/2014, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:

A) In via principale e di merito

1) Accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 1418 ss., 1429, 1439, 1394 e 1395, 1325 e 1346 del c.c., artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29, 61 e 62 del Reg. Consob n. 11522/1998, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR del 04/03/2003, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e l'inopponibilità agli attori dell'operazione per cui è causa, meglio descritta nella parte in Fatto del ricorso ex art. 702bis introduttivo del primo grado di giudizio.

2) Conseguentemente e per l'effetto condannare la Banca alla restituzione, in favore degli attori, di quanto da essa indebitamente percepito a seguito dei fatti esposti e, comunque, nello specifico € 380.000,00, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre all'importo delle cedole che sino ad oggi sarebbero maturate e, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto al saldo, o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto del titolo e la somma realizzata con la vendita o l'attribuzione di titoli sostitutivi,

Firmato Da: BOITI ROSELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 147d99 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15ee44 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb22f4



R.G. N. 1449/2014

oltre rivalutazione e interessi e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa.

B) In ogni caso riconoscere e dichiarare l'annullamento del contratto quadro e/o del contratto di negoziazione ai sensi dell'articolo 1427 c.c. e seguenti, condannando per l'effetto la Banca convenuta alla restituzione integrale della somma di € 380.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'acquisto, dichiarando dovute le cedole percepite.

C) In via subordinata

ove ritenuta valida e opponibile agli attori la negoziazione per cui è causa, e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta sua validità ed opponibilità all'odierna parte attrice,

1) Accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710, 1711, 1712, 1856 c.c.,

nonché 1175, 1176, 2° comma e 1375 c.c., artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29, 61 e 62 del Reg. Consob n. 11522/1998, nonché ex artt. 11 e 12 della Delibera CICR del 04/03/2003, la responsabilità, nonché il grave inadempimento della Banca in relazione alla negoziazione per cui è causa.

2) Conseguentemente e, comunque, disporre, anche ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto quadro e/o dell'operazione per cui è causa e, per l'effetto,

3) condannare la Banca alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 380.000,00 oltre interessi e rivalutazione, dichiarando dovute le cedole percepite.

D) In ogni caso accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di € 380.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di valutazione equitativa dichiarando dovute le cedole percepite.

E) In via del tutto subordinata e salvo gravame

1) Accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710, 1711, 1712, 1856 c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma e 1735 c.c., artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29, 61 e 62 del Reg. Consob n. 11522/1998, nonché ex artt. 11 e 12 della



Sentenza n. 4174/2016 pubbl. il 10/11/2016
RG n. 1449/2014

R.G. N. 1449/2014

Delibera CICR del 04/03/2003, e 185 c.p. ascrivibili alla Banca, per le violazioni ed i fatti tutti esposti nel presente atto.

2) Conseguentemente e, comunque, condannare la Banca a risarcire agli attori i danni tutti patiti e patienti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., nella misura di € 380.000,00 o da determinarsi equitativamente anche ex artt. 2056 e 1226 c.c., siccome derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal di del dovuto al saldo dichiarando dovute le cedole percepite.

F) Con condanna di spese, competenze ed onorari del doppio di giudizio e con condanna al rimborso intende delle spese di C.T.U. e delle spese ed onorari pagate dagli appellanti”.

NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO

Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione:

nel merito:

- respingere l'appello proposto dai Sig.ri _____ i ed ogni avversa domanda in quanto infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 666/2014 del Tribunale di Monza;

- in via subordinata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra e di accoglimento delle avverse domande, compensare pro concurrente quantitate l'importo dovuto in restituzione dalla _____ con quello introitato dai Sig.ri _____ a titolo di cedole per complessivi € 51.991,62 ed a titolo di rimborsi medio tempore accreditati per complessivi € 209.892,17 (€ 84.135,61 + € 14.920,47 + € 17.863,27 + € 19.199,46 + € 15.873,40 + € 12.951,77 + € 12.716,93 + € 10.598,77 + € 9.252,77 + € 7.679,23 + € 2.590,08 + € 2.110,41) o il differente importo ritenuto dovuto;

in via istruttoria:

Firmato Da: BOITI ROSELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 147d99 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15ee4f - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb22f4



Sentenza n. 4174/2016 pubbl. il 10/11/2016
RG n. 1449/2014

R.G. N. 1449/2014

- si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova n. 6, 7, 8, 9 articolati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado con i testimoni indicati nella citata memoria.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

La concludente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso dedotte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. gli attori coniugi _____ convenivano in giudizio la Banca _____ al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ed inopponibilità dell'ordine di acquisto avente ad oggetto titoli Lehman Brothers, con conseguente restituzione della somma così indebitamente percepita dalla banca, ovvero 380.000 euro, più interessi e rivalutazione monetaria. Gli attori deducevano molteplici profili di invalidità concernenti la violazione di norme poste alla tutela dell'investitore, evidenziando la carenza di comunicazione di informazioni specifiche da parte della banca riguardo al titolo negoziato e la mancanza delle forme previste per la valida conclusione del negozio. In particolare il contratto quadro non sarebbe stato sottoscritto da alcun funzionario della banca, e l'investimento in titoli Lehman Brothers sarebbe inadeguato al profilo dell'investitore per la sua rischiosità. La banca si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il giudice di primo grado rigettava le pretese attoree, affermando la regolarità del negozio intercorso sotto tutti i profili censurati. In particolare ribadiva il rispetto della forma scritta *ad substantiam* del contratto quadro e confermava il basso profilo di rischio del titolo Lehman Brothers al momento dell'acquisto, in quanto la banca si sarebbe trovata in una situazione d'impossibilità oggettiva nel reperire ulteriori e diverse informazioni riguardo la rischiosità di tali titoli.

I coniugi _____ hanno proposto appello avverso tale sentenza facendo valere quali motivi di appello:

- Errata pronuncia circa la violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 riguardo all'inadeguatezza per tipologia ed oggetto dell'operazione in titoli Lehman con il profilo dell'investitore, in particolare deducendo l'inadeguatezza per dimensione, in quanto i titoli Lehman riguardavano il 51% del portafoglio;

Firmato Da: BOITTI ROSELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 147d99 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15ee4f - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb22f4



R.G. N. 1449/2014

- Errata pronuncia sulla nullità del contratto quadro ex art. 23TUF per mancanza di firma da parte della Banca;
- Errata pronuncia sulla violazione dell'art. 8 Regolamento Consob n. 11768/1998, per avere l'appellata effettuato la negoziazione fuori dai mercati regolamentati senza la previa autorizzazione dei clienti.

La banca si è costituita asserendo, quanto al secondo motivo, l'esistenza della firma del proprio funzionario in calce al contratto quadro; quanto agli altri motivi riportandosi al contenuto della sentenza di primo grado, in particolare affermando che non poteva riscontrarsi inadeguatezza nell'investimento realizzato, da valutarsi in relazione al caso specifico, in quanto gli investitori avevano già investito in titoli Lehman Brother solo un anno prima, ed anzi l'investimento contestato era il frutto della vendita di tali titoli e del riacquisto degli stessi. Evidenziava inoltre che gli appellanti erano persone che già in precedenza avevano effettuato investimenti in titoli con elevato profilo di rischio, coerentemente con la propensione al rischio "media" dagli stessi dichiarata. Richiedeva pertanto la conferma della sentenza di primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla nullità del contratto quadro per mancanza di sottoscrizione

Preliminarmente deve valutarsi la fondatezza del secondo motivo d'appello, con il quale gli appellanti richiedono la declaratoria di nullità per difetto di forma del contratto quadro intercorso nel 1999 tra essi e la Banca , in quanto avente carattere potenzialmente assorbente.

Tale motivo d'appello è infondato, in quanto risulta dal documento n. 2 prodotto da parte appellata che la forma scritta del contratto, alla stregua della stessa giurisprudenza richiamata da parte appellante, sia stata rispettata: le firme di entrambi i contraenti sono contenute all'interno dello stesso documento. L'allegazione degli appellanti secondo cui non vi sarebbe la prova che la sottoscrizione sia stata contestuale, ben potendo la banca aver sottoscritto successivamente il contratto, si pone come mera affermazione priva di qualsivoglia riscontro probatorio, anche in considerazione del fatto che nel corso del giudizio di primo grado, una volta effettuata la produzione documentale gli attori appellanti non hanno



R.G. N. 1449/2014

sollevato più alcuna obiezione al proposito. Pertanto ogni ulteriore considerazione appare superflua.

Sull'adeguatezza dell'operazione in titoli Lehman Brothers

Il primo motivo d'appello riguarda la asserita inadeguatezza per tipologia e dimensione dell'ordine di acquisto del titolo Lehman Brothers effettuato dai coniugi . Gli appellanti deducono infatti che tali titoli di diritto estero, e privi di liquidità, costituivano un investimento ad elevatissimo ed esagerato rischio, che fuoriusciva dagli obiettivi di investimento loro propri; inoltre la Banca avrebbe violato il regolamento di emissione di tali titoli, che prevedeva che fossero negoziati solo con investitori professionali

Quanto all'adeguatezza dimensionale, riferendo che l'investimento occupava il 51% del portafoglio dell'investitore, deducono che tale circostanza costituisce di per sé una ragione di rischio, in quanto contraria alla regola prudenziale che impone una differenziazione dell'investimento, come ritenuto in più circostanze dalla giurisprudenza di merito. Al proposito sottolineano come il giudice di prime cure abbia omesso di considerare il dato dimensionale dell'operazione, avendo semplicemente argomentato sul fatto che la stessa operazione, di analoga dimensione e sugli stessi titoli fosse già stata posta in essere precedentemente dall'investitore. A fronte di tali aspetti di inadeguatezza, sarebbe stato onere dell'intermediario finanziario dare preventiva comunicazione all'investitore ai sensi dell'art. 29 reg. Consob. È pacifico dagli atti di causa che nel caso di specie alcuna comunicazione di tale tipo sia stata effettuata.

Secondo la copiosa e costante giurisprudenza sull'argomento, l'intermediario finanziario, qualora ravvisi profili di inadeguatezza ed eccessiva rischiosità dell'investimento rispetto al profilo dell'investitore, è tenuto ad astenersi dall'effettuare l'operazione e a comunicare all'investitore non professionale la inadeguatezza dell'investimento. Tale comunicazione è un mezzo di tutela per l'investitore non professionale che, ancorché abbia ordinato egli stesso l'investimento e sia consapevole della rischiosità dello stesso, ha diritto ad un parere tecnico professionale redatto da un intermediario finanziario che espliciti nel dettaglio l'inadeguatezza con riguardo a specifici ed oggettivi profili di rischio. Altrimenti, a norma di legge, l'intermediario deve astenersi dall'effettuare operazioni inadeguate, salvo darne preventiva comunicazione all'investitore, il quale deve quindi confermare la propria volontà con ordine impartito per iscritto (tra molte Cass. 22147/10 e Cass. 18140/13).



Sentenza n. 4174/2016 pubbl. il 10/11/2016
RG n. 1449/2014

R.G. N. 1449/2014

Prendendo in considerazione il primo aspetto, quanto all'inadeguatezza tipologica, si evidenzia che nella sentenza di primo grado è esposto in modo analitico, anche sulla base della esperita CTU, che non si ravvisano profili di inadeguatezza nel momento in cui è stato proposto l'investimento, atteso che quando è stato effettuato l'acquisto i titoli Lehman erano qualificati dalle agenzie di rating tra i più sicuri sul mercato e ciò fino a pochi giorni prima della dichiarazione di default. Dunque, in considerazione della propensione al rischio media dichiarata dagli investitori, ed anche in considerazioni delle operazioni pregresse dagli stessi effettuate (come non contestate né in primo né in secondo grado), la tipologia di investimento, avvenuto tra l'altro in epoca non sospetta, non può costituire elemento di responsabilità della banca intermediaria sotto il profilo della tipologia del prodotto. Va inoltre confermata la sentenza anche nella parte in cui afferma che alcun obbligo informativo circa il rischio di default è sorto in capo alla Banca in corso di rapporto, atteso che non erano ravvisabili, attraverso le informazioni acquisibili sul mercato specialistico, indici di un rischio connesso alla tenuta di tali titoli.

Non possono per contro essere condivise le conclusioni del giudice di prime cure per quanto attiene alla ritenuta adeguatezza dimensionale dell'investimento, dovendo sul punto accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata.

Invero, per quanto riguarda la dedotta inadeguatezza dimensionale dell'investimento, la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che tale parametro viene sempre correlato al principio di diversificazione del rischio, poiché un'operazione di dimensioni eccessive espone l'investitore ad un rischio concentrato di perdite. Tale inadeguatezza, talora, prescinde dalla propensione al rischio dell'investitore e può essere ravvisata anche in casi di investitore con profilo di rischio alto (ancorché nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un investitore con un profilo di rischio medio). Infatti di regola l'investitore esperto, pur optando per l'acquisto di titoli rischiosi, secondo le regole di comportamento tende a suddividere comunque le proprie risorse finanziarie in una pluralità di investimenti al fine di ridurre il rischio specifico di ciascuno di essi. Dunque un investimento che occupi proporzioni rilevanti di un portafoglio finanziario risulta ex se inadeguato, con conseguente insorgere in capo all'intermediario degli obblighi di astensione e comunicazione previsti dall'art. 29 Reg Intermediari.

Al proposito si rileva che causa dell'assenza di precisi indici normativi, non esiste alcuna regola generale atta a stabilire il livello oltre il quale un'operazione possa dirsi inadeguata, dovendosi individuare la soglia corretta in relazione alle specificità del caso concreto. Nel

Firmato Da: BOITTI ROSELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 147d99 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15ee4f - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb22f4



R.G. N. 1449/2014

caso di specie l'operazione in titoli Lehman Brothers ha occupato più della metà del patrimonio dell'investitore, ovvero il 51%.

Alla luce delle osservazioni di carattere generale sopra riportate, tale percentuale, che vede concentrata più della metà del portafoglio in un unico investimento (tra l'altro non di esigua entità, trattandosi di un importo di € 380.000, e dunque rispetto al quale la diversificazione sarebbe stata possibile senza eccessivi costi), si prospetta senza dubbio quale elemento di consistente rischiosità, al di là dei limiti compatibili con la qualificazione di investitore con propensione al rischio media degli attori, e non professionale. Il Tribunale al proposito si è limitato a escludere profili di inadeguatezza, in relazione al fatto che tale investimento replicava in modo pedissequo un investimento analogo effettuato l'anno precedente, ed anzi non costituiva altro che la rinnovazione dello stesso, senza che, rispetto al primo investimento fossero state sollevate censure di alcun tipo (ed anzi notandosi che proprio il successo in termini di rendimento del primo investimento aveva indotto i coniugi a replicarlo).

E' evidente che tale argomento ha una sua logica suggestiva. Peraltro la normativa in materia, alla luce dell'interpretazione prevalente, sia di legittimità che di merito, esclude che l'intermediario possa avvalersi di tale circostanza, cioè del fatto che l'investimento, pur inadeguato (lo stesso o investimento di tipologia analoga), sia già stato precedentemente effettuato dall'investitore, per escludere l'operatività dei propri obblighi informativi e di astensione dall'operazione in difetto di espresso ordine scritto (in tale senso anche di recente Cass. Civ. sez. I, 11 aprile 2016, n. 7071). E ciò a maggior ragione quando tali obblighi non siano stati assolti in occasione del primo investimento. Ragionare diversamente varrebbe a significare che l'investitore, pur "incosciente" della rischiosità in quanto non allertato dal professionista proponente l'investimento, nel momento in cui ripete l'operazione rischiosa negli stessi termini, per ciò solo avrebbe preso coscienza di quella rischiosità di cui, peraltro, nessuno lo ha mai reso edotto. In sostanza l'obbligo di informazione gravante sull'intermediario finanziario permane, ogni qual volta l'investimento proposto (o richiesto dall'investitore stesso) presenti quelle caratteristiche di inadeguatezza tipologica o dimensionale rispetto al profilo dell'investitore stesso, anche se le operazioni pregresse potevano far supporre (ma solo in via astratta) che l'investitore avesse consapevolezza dei rischi già corsi, e ciò nonostante abbia accettato tale livello di rischiosità.

Nel caso di specie, come sopra detto, se sotto un profilo tipologico non si ravvisano profili di inadeguatezza, la concentrazione di più di metà del portafoglio in un unico investimento costituisce un elemento di obbiettiva rischiosità (e si rileva che la giurisprudenza di merito



R.G. N. 1449/2014

che si è occupata della materia si è attestata al più su proporzioni di adeguatezza che occupassero il 25-30% del patrimonio, mai arrivando a percentuali quali quella di specie, in tale senso anche Trib Verona 1763/2013).

Relativamente a tale aspetto si rileva inoltre che le eventuali informative date oralmente dai funzionari della Banca al [redacted] sia al momento dell'acquisto che in una fase successiva, sull'operatività del titolo e sul suo funzionamento, risultano irrilevanti alla luce della violazione accertata, che consiste nella presenza di un tasso di rischiosità derivante da una eccessiva concentrazione dell'investimento, dato del quale, presumibilmente, l'investitore aveva materiale consapevolezza, ma relativamente al quale non è stato destinatario di una specifica avvertenza "professionale" in ordine alla rischiosità di tale concentrazione dimensionale. Difetta infatti la prova di una precisa indicazione della rischiosità dell'investimento proprio specificatamente riguardo al profilo dell'eccessiva concentrazione dell'investimento stesso.

Tanto premesso in ordine alla sussistenza della violazione dell'obbligo di comunicazione e di astensione dall'effettuazione dell'operazione ex art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, ne deriva che sorge una responsabilità risarcitoria in capo all'intermediario.

In relazione al quantum del risarcimento, il danno va determinato sulla base di una ragionevole presunzione rispondente a criteri di congruità ed equità, che tengano conto della differenza tra l'investimento in origine effettuato e l'utilità tratta dagli stessi (cfr. Cass. n. 29864 del 2011, Cass. n. 1511 del 2014).

Pertanto, avendo come parametro iniziale l'importo corrisposto dall'investitore, che sarebbe stato integralmente perduto attesa l'azzeramento del valore dei titoli acquistati, lo stesso dovrà essere decurtato dai proventi ottenuti dall'investitore a titolo di frutti, le cd cedole (€ 51.991,62). L'argomento accennato dagli investitori relativamente al diritto di trattenere le cedole in quanto frutti percepiti in buona fede non è pertinente, in quanto di tale ipotesi si tratta nel caso in cui la Banca abbia richiesto la restituzione dei titoli, fattispecie che nel caso di specie non si pone, dato che alcuna domanda in tale senso è stata svolta dalla Banca, atteso che i titoli restano nella disponibilità dei coniugi [redacted]. Vige pertanto il principio generale per cui il risarcimento deve scontare l'eventuale entità del minor danno subito.

In base a tale principio, poiché risulta in atti - e non vi è stata tempestiva contestazione al proposito - che le procedure fallimentari abbiano pagato agli appellanti, quali obbligazionisti Lehman, gli importi dei seguito indicati in € 209.892,17 (€ 84.135,61 + € 14.920,47 + €



Sentenza n. 4174/2016 pubbl. il 10/11/2016
RG n. 1449/2014

R.G. N. 1449/2014

17.863,27 + € 19.199,46 + € 15.873,40 + € 12.951,77 + € 12.716,93 + € 10.598,77 + € 9.252,77 + € 7.679,23 + € 2.590,08 + € 2.110,41), anche tale importo deve essere detratto dalla condanna al risarcimento. L'importo complessivamente dovuto pertanto ammonta ad € 118.116,21. Tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, nonché degli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, a decorrere dalla domanda al saldo.

Il terzo motivo d'appello risulta assorbito.

Le spese di lite, come da dispositivo, seguono la soccombenza, con condanna di parte appellata alla rifusione all'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Per quanto riguarda le spese di CTU svolta in primo grado, le stesse devono essere poste al 50% a carico delle parti, in considerazione del fatto che sul punto adeguatezza tipologica non vi è stato accoglimento delle deduzioni di parte attrice.

P.Q.M.

La Corte

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ in _____
, avverso la sentenza n. 666/2014 del Tribunale di Monza, così dispone:

- In accoglimento dell'appello condanna la parte appellata al pagamento in favore degli appellanti di € 118.116,21 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione
- Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per il primo grado in € 11.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a, oltre rimborso contributo unificato e oltre rimborso del 50% delle spese di CTU; per il secondo grado in complessivi € 1584,00 per spese vive ed € 9.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21/09/2016

Il Consigliere estensore

Dr Anna Mantovani

Il Presidente

dr Rosella Boiti

Firmato Da: BOITI ROSELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 147499 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15ee4f - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb22f4

